ROMA

Protocollo RC n. 29060/2023

Deliberazione n. 186

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2023

VERBALE N. 90

Seduta Pubblica dell'11 dicembre 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di lunedì 11 del mese di dicembre, alle ore 12,06, nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 7 dicembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,36 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 18 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti Elisabetta, Melito Antonella, Nanni Dario,

Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Trabucco Giorgio.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Parrucci Daniele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Alfonsi Sabrina e Onorato Alessandro.

(OMISSIS)

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 174ª Proposta nel testo coordinato con le modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni dei Municipi e delle integrazioni adottate dalla Giunta Capitolina nella seduta del 21 novembre 2023, elaborato dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall'accoglimento di emendamenti:

174ª Proposta (Dec. G.C. n. 91 del 26 ottobre 2023)

Approvazione del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale".

Premesso che

tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Roma Capitale, nel rispetto dei principi statutari dell'Ente, promuove iniziative ed interventi finalizzati a diffondere la pratica sportiva nella Città, quale elemento fondante

della vita sociale, culturale e di tutela della salute, rimuovendo le discriminazioni esistenti e determinando condizioni di pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva di tutti i cittadini;

l'Amministrazione intende promuovere lo sviluppo della comunità locale anche attraverso il potenziamento del sistema sportivo cittadino, con l'intento di garantire un futuro migliore in termini di benessere e socialità per tutta la collettività e contemporaneamente uno sviluppo armonico della Città, rimuovendo ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta sportiva nei confronti di tutti i cittadini;

lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, costituisce l'asse dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché, da adulti, diventino cittadini consapevoli e costituisce uno strumento che consente di prevenire la fragilità e il disagio psichico e psicologico di molti giovani, alle origini dei fenomeni di bullismo;

l'impegno sportivo, con le sue buone prassi educative, rafforza l'equilibrio e trasmette i valori di condivisione, favorisce la crescita della personalità e contribuisce al mantenimento del benessere psicofisico.

le Linee Programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale, approvate dall'Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 106 del 19 novembre 2021, individuano un percorso complessivo di rilancio e di supporto al sistema sportivo romano, delineando delle strategie di investimento sullo sport di cittadinanza in un'ottica di promozione di momenti di incontro tra le istituzioni e i soggetti coinvolti nell'ambito sportivo;

Roma Capitale ha un patrimonio sportivo di rilevante entità caratterizzato da impianti pubblici e privati, dove migliaia di cittadini praticano quotidianamente uno sport o un'attività motoria;

è intento dell'attuale Amministrazione, nell'obiettivo di favorire la pratica sportiva a ogni livello, rafforzare tutta l'impiantistica sportiva di proprietà comunale e creare sinergie con soggetti privati per attrarre nuove risorse per la riqualificazione delle strutture dedicate allo svolgimento delle attività sportive.

Dato atto che

la vigente disciplina di Roma Capitale in materia di sport è dettata dai seguenti regolamenti/provvedimenti:

- "Regolamento impianti sportivi di proprietà comunale", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii;
- "Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 14 febbraio 2019;
- Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30 del 2 aprile 2019 recante "classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale come individuati nell'allegato B "Impianti sportivi cittadini" e nell'allegato C "Impianti sportivi di rilevanza municipale", facenti parte integrante della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018";

- “Regolamento per il calcolo delle tariffe da applicarsi per lo svolgimento di eventi e manifestazioni all’interno di Impianti Sportivi Capitolini di competenza dipartimentale di cui all’art. 9 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018”, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n 7 del 21 gennaio 2020.

Considerato che

si ritiene opportuno prevedere una regolamentazione unitaria per la gestione degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale attraverso una disciplina che contempli:

- le modalità di gestione degli impianti sportivi e la loro classificazione;
- le tariffe da corrispondersi da parte dell’utenza per la fruizione degli impianti sportivi;
- le modalità di utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli eventi all’interno degli impianti sportivi e le relative tariffe.

È volontà dell’Amministrazione capitolina, con la nuova regolamentazione, adeguare la disciplina sportiva di Roma Capitale alla normativa europea e di armonizzarla con quella delle più grandi città del nostro Paese, nonché di introdurre una semplificazione delle procedure amministrative connesse alla gestione degli impianti.

Le novità principali della nuova regolamentazione consistono:

- nell’introduzione, nell’ambito delle modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, della distinzione tra servizi “economici” e “non economici” in modo da differenziare quelli remunerativi da quelli non remunerativi, intesi quali servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell’attività in ambito concorrenziale;
- nella revisione dei criteri di classificazione degli impianti sportivi;
- nella indicazione di linee di indirizzo utili a determinare la quantificazione e la diversificazione delle tariffe da applicare agli utenti, da definirsi in relazione alle caratteristiche dell’impianto, in particolare alla polifunzionalità dello stesso, nonché ai servizi erogati nel medesimo;
- nella semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori all’interno degli impianti sportivi;
- nella regolamentazione della sottoscrizione di contratti di pubblicità o sponsorizzazione al fine di rendere più sostenibile la gestione degli impianti sportivi;
- nella eventuale rivalutazione di canoni concessori connessa all’autorizzazione a svolgere nuove discipline all’interno degli impianti sportivi;
- nella previsione della disciplina di utilizzo degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di eventi con particolare riferimento alle modalità per la realizzazione degli stessi, all’individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe relative all’utilizzo per tale fine;
- nell’introduzione di una disciplina sanzionatoria.

Rilevato che

il nuovo regolamento prevede, altresì, disposizioni transitorie per le concessioni in essere;

ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di approvare la nuova disciplina regolamentare per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale.

Atteso che

in data 20 ottobre 2023 il Dirigente della U.O Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della Proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente F.to: S. Lo Cacciato:

in data 20 ottobre 2023 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della Proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: P. Del Vecchio;

in data 26 ottobre 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della Proposta di deliberazione di cui in oggetto."

Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci;

Considerato che

la Proposta, in data 26 ottobre 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

- i Consigli dei Municipi I, III, IV, VI, X, XII, XIII e XIV, non hanno espresso alcun parere;
- i Consigli dei Municipi II, V, VIII e XV hanno espresso il proprio parere oltre il termine previsto;
- il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere favorevole, votando al contempo un ordine del giorno;

- i Consigli dei Municipi VII, IX e XI, con Deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste/osservazioni:

Municipio VII

Osservazione 1

"La necessità di coordinamento con il futuro regolamento degli impianti di rilevanza municipale, catalogati come Classe C. Proprio tale catalogazione che accomuna le palestre scolastiche con gli impianti non deve indurre ad una regolamentazione unica su due tipi di strutture, le palestre scolastiche e gli impianti appunto, che per loro natura hanno necessità differenti e quindi necessitano di essere normate in maniera differente".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Non è possibile introdurre un coordinamento di una normativa con una disciplina futura ancora da fissare".

Osservazione 2

"Analogamente rileva la necessità di normare il rapporto fra la concessione cumulativa di impianti di rilevanza capitolina e impianti di rilevanza municipale, nel senso di impedire tale cumulo, deleterio per la crescita di un pluralismo delle realtà sportive che possa creare benessere per il servizio reso agli utenti".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta osservazione.

Osservazione 3

"Di sostituire all'interno dell'articolato 'diversamente abili' con 'persone con disabilità'".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta osservazione.

Osservazione 4

"All'art. 12 co. 5 rimuovere 'e dei soggetti deboli' ed inserire 'persone in fragilità socio economica e persone con disabilità'".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta osservazione.

Municipio IX

Osservazione 1

"All'art.7, aggiungere il punto 8 'di escludere dalla partecipazione di bandi o aggiudicazioni di impianti sportivi le ASD e SSD che abbiano violato il codice dei contratti pubblici ed i Regolamenti capitolini in materia di gestione degli impianti sportivi'".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta osservazione, "con ampliamento della categoria dei destinatari a tutti gli operatori economici che partecipano alle procedure".

Osservazione 2

"Inserire nelle more delle Associazioni Sportive o Società sportive l'obbligo di fare ogni anno dei Forum o delle Campagne di sensibilizzazione su tematiche quali la violenza di genere, su un corretto stile di vita a sostegno di un benessere fisico e psichico, campagne di sensibilizzazione sul primo soccorso, disabilità, integrazione e bullismo".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Ciò che viene proposto non può costituire fattispecie obbligatoria, bensì tematica rimessa alla iniziativa del singolo concessionario".

Osservazione 3

"Modificare all'art. 3 - impianti rientranti nella classificazione C: decentrare ai Municipi tutti gli impianti sotto i mille spettatori, adeguando le risorse finanziarie e di personale".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "disciplina da introdurre attraverso eventuale modifica al Regolamento sul Decentramento Amministrativo".

Osservazione 4

"Creare all'interno del Dipartimento un ufficio che verifichi i contenziosi, recupero crediti e tutte le procedure idonee per far ripartire tutti quegli impianti abbandonati".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "il T.U.E.L. attribuisce la competenza in materia di adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla Giunta Capitolina".

Osservazione 5

"Art.12 - Discipline sportive e applicazione e verifica delle tariffe agli utenti - Prevedere una percentuale di gratuità a disposizione dei servizi sociali dei Municipi. I centri sportivi comunali e municipali devono essere anche luoghi di informazione e sensibilizzazione di pratiche corrette di vita".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Trattasi di fattispecie già disciplinata dalla Deliberazione n. 103 del 23/11/2009 relativa alla 'Disciplina delle tariffe a carico dell'utenza e di quelle di utilizzo degli impianti da parte di terzi negli impianti sportivi comunali affidati in concessione a canone concordato o a canone ridotto', la quale 'prevede l'applicazione di tariffe agevolate con abbattimento del 10% per particolari categorie di utenti assistiti dalla U.O.S.E.C.S. del Municipio territorialmente competente'".

Osservazione 6

"Art. 21 - Utilizzo degli impianti sportivi - Prevedere una norma che impegni la società sportiva a diffondere e sensibilizzare gli utenti dei centri sportivi informazioni su:

- manovre di rianimazione cardiopolmonare e una percentuale di lezioni gratuite sull'uso dei defibrillatori perché l'arresto cardiaco colpisce ogni anno circa cento sportivi amatoriali;

- promozione corretti stili di vita alimentare e prevenzione della dipendenza".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "ciò che viene proposto non può costituire fattispecie obbligatoria, bensì tematica rimessa alla iniziativa del singolo concessionario".

Municipio XI

Osservazione 1

"Ove l'Amministrazione intenda alienare un impianto di sua proprietà, il bene alienato dovrà necessariamente rimanere vincolato ad 'attrezzature ad uso pubblico, verde e sport'".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "non conforme alle vigenti disposizioni regolamentari in materia".

Osservazione 2

"Al fine di consentire una programmazione della gestione efficace dal punto di vista sportivo ed economico, la concessione dovrà avere una durata minima di 6 anni per gli impianti più semplici e una durata maggiore per gli impianti più complessi".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "non conforme al vigente Codice dei contratti pubblici".

Osservazione 3

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- la collaborazione con gli istituti scolastici nell'ambito di una programmazione territoriale delle attività sportive anche prevedendo l'obbligo di applicare tariffe".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Ciò che viene proposto non può costituire fattispecie avente i caratteri della obbligatorietà".

Osservazione 4

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- la collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati nella programmazione e realizzazione di iniziative sportive con particolare riferimento ai Municipi".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Ciò che viene proposto non può costituire fattispecie avente i caratteri della obbligatorietà".

Osservazione 5

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- l'applicazione di tariffe agevolate per eventuali affitti ad associazioni e società sportive non concorrenti e ciò allo scopo di consentire un utilizzo dell'impianto il più largo possibile".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Ciò che viene proposto non può costituire fattispecie avente i caratteri della obbligatorietà".

Osservazione 6

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- presentazione ogni anno di un rendiconto dettagliato sull'attività svolta".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Tale fattispecie è già riportata all'art.14 lettera f) della proposta regolamentare in oggetto".

Osservazione 7

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- l'applicazione integrale delle norme sul lavoro, ivi comprese quelle dettate a tutela del lavoro sportivo e quello dei volontari".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Trattasi di disposizione già prevista a livello normativo generale".

Osservazione 8

"Tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche: (…)
- l'obbligo di non installare apparecchiature che possano favorire la ludopatia (videolottery, slot machine)".

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto "Si fa presente che tale obbligo è già previsto all'articolo 14 lettera x) della proposta regolamentare in oggetto".

Inoltre, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha rappresentato quanto segue:

"La scrivente Struttura in qualità di proponente della Proposta di deliberazione, d'intesa con l'organo di indirizzo di riferimento, ha ritenuto di introdurre ulteriori modifiche e/o integrazioni agli articoli di seguito indicati, al fine di assicurare maggiore coerenza e uniformità del testo della proposta di Regolamento alle vigenti discipline e disposizioni regolamentari dell'Amministrazione:

- modifica dell'articolo 10, c. 3, come di seguito riportato:

"3.I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, vengono rilasciati, dall'ufficio competente presso cui è incardinato il contratto dell'impianto, previa presentazione di progetti e secondo quanto disciplinato dalla legislazione relativa ai contratti pubblici, anche in riferimento ai livelli di progettazione".

- modifica dell'articolo 23, c. 3, come di seguito riportato:

"3. La tariffa di utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad accesso oneroso è determinata:

- applicando la tariffa del 5% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni giorno di spettacolo per gli impianti sportivi ricadenti nel perimetro del sito UNESCO;

- applicando la tariffa del 3% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni giorno di spettacolo per gli impianti sportivi ricadenti nel perimetro compreso tra sito UNESCO e l'anello ferroviario;

- applicando la tariffa del 2% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni giorno di spettacolo per gli impianti sportivi ricadenti nel perimetro compreso tra l'anello ferroviario e il raccordo anulare;

- applicando la tariffa del 1% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni giorno di spettacolo per gli impianti sportivi ricadenti in aree situate fuori dal raccordo anulare".

- introduzione, tra il comma 3 e il comma 4 all'articolo 23, di un nuovo comma recante la numerazione di comma 4 e conseguente relativo aggiornamento dei commi successivi, come di seguito riportato:

"4.Qualora un medesimo evento ad accesso oneroso si svolga prevalentemente in area assoggetta a tariffa prevista per "la concessione in uso strumentale e precario di beni culturali ad accesso libero" e in parte in un impianto sportivo ubicato in zona attigua, la tariffa da applicare all'area dell'impianto sportivo interessata dall'evento è individuata in relazione alla tariffa sopra indicata rideterminata proporzionalmente in relazione ai metri quadrati occupati all'interno dell'impianto sportivo".

- introduzione, tra il comma 4 e il comma 5, di un nuovo comma all'articolo 26 recante la numerazione di comma 5 e conseguente relativo aggiornamento dei commi successivi, come di seguito riportato:

"5.Per quanto concerne le istruttorie già avviate ai sensi dell'articolo 22 co. 1 e co. 3 del regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 e in fase di perfezionamento relative agli impianti sportivi di rilevanza municipale come classificati dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2019, la rideterminazione della durata della concessione è approvata con Deliberazione della Giunta Municipale".

Dato atto che

il parere richiesto alla Commissione Capitolina Permanente I, con nota prot. n. RC/29131 del 26 ottobre 2023, non risulta pervenuto e che la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente X - Sport, Benessere e Qualità della Vita, nella seduta congiunta del 27 novembre 2023, hanno espresso parere favorevole in ordine alla Proposta di deliberazione in argomento;

sulla Proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine agli emendamenti approvati;

Visti

- Il Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013. n 8;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 "Linee Programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale";
- il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale", approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n 306/2021 (modificato con Deliberazioni n. 39/2022. n. 206/2022 e n. 395/2022);
- il "Regolamento Impianti Sportivi di proprietà comunale", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n 7 del 14 febbraio 2019, nonché delle disposizioni incompatibili con il presente Regolamento;
- la classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale, come individuati nell'allegato B "Impianti Sportivi cittadini" e nell'allegato C "Impianti sportivi di rilevanza municipale", approvata con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30 del 2 aprile 2019:
- il "Regolamento per il calcolo delle tariffe da applicarsi per lo svolgimento di eventi e manifestazioni all'interno di Impianti Sportivi Capitolini di competenza dipartimentale di cui all'art. 9 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n 11/2018", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 21 gennaio 2020;

per i motivi indicati in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale", allegato parte integrante del presente provvedimento;

di abrogare e sostituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ogni diversa e precedente disposizione adottata da Roma Capitale in materia.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 186 dell'11 dicembre 2023.

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità e oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Classificazione degli impianti sportivi

TITOLO II – CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI

Articolo 4 Modalità di affidamento
Articolo 5 Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione
Articolo 6 Durata della concessione
Articolo 7 Soggetti aggiudicatari e requisiti di partecipazione
Articolo 8 Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'aggiudicatario
Articolo 9 Condizioni per la sottoscrizione del contratto
Articolo 10 Lavori all'interno degli impianti sportivi
Articolo 11 Partenariato pubblico privato
Articolo 12 Discipline sportive e applicazione e verifica delle tariffe agli utenti
Articolo 13 Sponsorizzazioni e pubblicità

TITOLO III – GESTIONE DEI CONTRATTI

Articolo 14 Obblighi del concessionario
Articolo 15 Cessione o affitto di ramo d'azienda e subconcessione
Articolo 16 Trasformazione della natura giuridica del concessionario
Articolo 17 Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo
Articolo 18 Controllo e monitoraggio
Articolo 19 Sanzioni, risoluzione del contratto e revoca

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DI EVENTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 20 Ambito di applicazione
Articolo 21 Utilizzo degli impianti sportivi
Articolo 22 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alle Strutture capitoline competenti in materia di sport
Articolo 23 Criteri di determinazione delle tariffe di utilizzo
Articolo 24 Eventi esenti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo
Articolo 25 Disciplina sanzionatoria relativa agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 Norme transitorie
Articolo 27 Abrogazioni

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali e in attuazione dello Statuto di Roma Capitale, in armonia con i principi della Carta Europea dello Sport e della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport approvata dall'UNESCO, detta disposizioni per la valorizzazione, la gestione e l'utilizzo, a fini sociali, degli impianti sportivi capitolini.
2. Roma Capitale, anche ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana, riconosce alle attività motorie sportive, ludiche e ricreative e al Servizio Sportivo Pubblico un importante ruolo sociale, educativo, culturale, formativo, economico e di mantenimento della salute e del benessere psicofisico ispirando la propria azione amministrativa a rendere effettivo il "diritto allo sport" di tutte le persone, senza distinzione di età, di genere, di condizione fisica ed economica, di origine sociale, di etnia, di fede religiosa.
3. All'Amministrazione capitolina sono demandate la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali pubblici, tra cui rientra per le sue finalità, la promozione e l'accesso alla pratica delle attività motorie sportive, ludiche e ricreative con particolare attenzione ai cittadini con disabilità.
4. Roma Capitale ritiene fondamentale riconoscere il ruolo e il valore del Servizio Sportivo Pubblico perseguendo obiettivi come l'inclusione sociale, il contrasto ai fenomeni di emarginazione, il mantenimento della salute e il contenimento della spesa sanitaria. Attraverso il Servizio Sportivo Pubblico, l'Amministrazione capitolina garantisce e tutela, nel rispetto delle pari opportunità, la salute e il benessere psicofisico di ogni individuo e della comunità perseguendo contestualmente il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
5. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, Roma Capitale intende garantire la gestione e la più ampia fruizione degli impianti sportivi iscritti al proprio patrimonio immobiliare.
6. Roma Capitale, in linea con gli obiettivi europei in materia di energia e ambiente e con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) sulla riduzione dei consumi di energia primaria e incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, intende valorizzare gli impianti sportivi capitolini – parte preziosa del proprio patrimonio immobiliare – secondo i principi della transizione ecologica e della sostenibilità energetica, in un'ottica di rigenerazione ambientale e urbana come forma di sviluppo sociale, culturale ed economico.
7. Gli impianti sportivi capitolini e relativi servizi, ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice Civile fanno parte dei beni del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione e sono destinati a uso sociale e costituiscono risorsa strumentale per l'organizzazione e l'erogazione del servizio pubblico e il conseguente raggiungimento degli obiettivi sociali a esso collegati.
8. Roma Capitale, con il presente Regolamento riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale anche affidando la gestione degli impianti sportivi capitolini a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva; nonché al CIP, a federazioni sportive nazionali e a discipline sportive associate per lo specifico raggiungimento delle loro finalità statutarie di formazione e preparazione agonistica olimpica.
9. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi capitolini dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di rilevanza economica, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di adeguata pubblicità.

10. Il presente Regolamento indirizza e norma, secondo criteri di efficienza e professionalità, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi perseguendo un'idonea organizzazione delle attività motorie sportive, ludiche e ricreative e con l'intento di garantire per tutte le strutture la corretta e regolare manutenzione, messa in sicurezza, riqualificazione, ristrutturazione, recupero, miglioramento, potenziamento, nonché le ulteriori realizzazioni.
11. Gli Uffici tecnici capitolini, nel predisporre modifiche al Piano Regolatore, acquisiranno il parere della Struttura capitolina competente in materia di sport, per quanto concerne le Norme Tecniche di Attuazione e indici urbanistici delle aree a destinazione d'uso sportive.
12. Roma Capitale, nella gestione degli impianti sportivi e al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività e offrire servizi con elevati standard organizzativi e professionali, sostiene lo sport di partecipazione e di cittadinanza, promuove azioni di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti sportivi operanti nella città, si avvale, per il conseguimento delle finalità sociali relative alle politiche comunali dello sport, della collaborazione dell'Associazionismo sportivo, degli Enti di Promozione Sportiva, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché di ogni altro soggetto pubblico e/o privato che condivida le medesime finalità e che risulti strumentale al conseguimento di predetti obiettivi.
13. Il presente Regolamento ha per oggetto l'indirizzo, la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi capitolini.

Articolo 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con le norme del Coni e del CIP e PRG e relative NTA che disciplinano l'impiantistica sportiva, si intende per:
   a. Sport o attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica rivolta a tutti, senza alcuna distinzione, i cittadini fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
   b. attività fisica o motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscoloscheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
   c. esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata o ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
   d. impianto sportivo capitolino: opera di urbanizzazione secondaria consistente in struttura all'aperto o al chiuso destinata al soddisfacimento dell'interesse collettivo allo svolgimento di una o più attività sportive; il luogo opportunamente conformato ed attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
   e. spazio per l'attività sportiva: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto;
   f. utenti: tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti (di qualsiasi età, genere e condizione fisica), i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori;
   g. persone con disabilità: coloro che per qualunque motivo (ridotte o nulle capacità visive, auditive, di deambulazione, psichiche, intellettivo-relazionale ecc.), richiedono l'adozione

di idonei accorgimenti (es. abbattimento di barriere architettoniche secondo le specifiche PEBA e PEBAS) per utilizzare l'impianto in modo analogo a quello degli altri utenti;

h. utenti sportivi: atleti e praticanti in genere che a seconda del livello di attività praticata si distinguono in agonisti, non agonisti, amatoriali, ecc.;
i. è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e tutte quelle figure previste dal D.Lgs. n. 36/2021 che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, eserciti l'attività sportiva a fronte di un corrispettivo;
j. addetti alla gestione: coloro che si occupano del funzionamento dell'impianto sportivo (personale amministrativo-gestionale; personale per la custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione; personale addetto agli impianti tecnici, ecc.);
k. addetti alle attività commerciali di supporto: coloro che si occupano del funzionamento delle aree commerciali (personale di bar, ristoranti e negozi di vario genere) eventualmente presenti nell'impianto sportivo;
l. associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
m. evento sportivo: iniziativa temporanea a vocazione sportiva, rivolta anche a persone con disabilità, ivi comprese eventuali attività collaterali legate all'iniziativa stessa, relativa a una o più discipline dello sport organizzate continuativamente o occasionalmente sul territorio di Roma Capitale;
n. spettatori: coloro che assistono allo svolgimento della pratica o della manifestazione sportiva in spazi all'uopo destinati (include accompagnatori, autorità, operatori dei Media e spettatori con disabilità;
o. polifunzionalità: la compresenza di spazi a destinazione di attività di diversa natura quali sportiva, commerciale, ricettiva, educativa, culturale;
p. pluridisciplinarità: la compresenza di diverse discipline sportive.

2. Ai fini del presente Regolamento, inoltre, si intende per:
   - concessione: provvedimento amministrativo come definito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
   - aggiudicatario/concessionario: operatore economico, come definito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, cui è affidato in concessione o in appalto un impianto sportivo;
   - gestore temporaneo: soggetto che detiene l'impianto sportivo comunale con titolo amministrativo scaduto, nelle more di successiva assegnazione conseguente alla procedura pubblica, ovvero assegnatario temporaneo all'uopo individuato con provvedimento apposito;
   - contratto: il contratto di concessione per la gestione di servizi o il contratto di appalto per la prestazione di servizi.

Articolo 3.
Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Al fine di un pieno ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi, concernente la programmazione, la promozione e l'organizzazione delle varie discipline e dei vari livelli di attività, acquisisce notevole rilievo la classificazione degli impianti sulla base delle loro tipologie e caratteristiche tecniche.

2. La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa.

3. La denominazione o intitolazione degli impianti è di competenza esclusiva dell'Amministrazione.
4. Gli impianti sportivi di Roma Capitale, con riferimento alle caratteristiche tecnico-strutturali, vengono distinti in impianti di:
   Classe A > Grandi impianti sportivi
   Classe B > Impianti sportivi di rilevanza cittadina
   Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale.
5. Sono Grandi impianti sportivi, ricadenti nella Classe A, quegli impianti che presentano caratteristiche strutturali tali da renderli compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, ospitando gare a livello nazionale e internazionale o che abbiano dotazione di spazi per il pubblico con almeno 1000 posti a sedere. A tal fine è necessario il possesso del requisito di idoneità ed omologazione allo svolgimento di eventi ed attività sportive di rilevanza Nazionale ed Internazionale, o altre attività di spettacolo.
6. Sono "Impianti capitolini di rilevanza cittadina" - ricadenti nella Classe B - quelli caratterizzati da destinazione d'uso prevalente, che per ampiezza dell'utenza servita, attività particolari che vi si svolgono, valore storico-architettonico (presenza di vincoli di tutela ape legis ai sensi della normativa vigente), loro dimensioni e complessità, richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.
   Rientrano in questa categoria le strutture con:
   a. offerta di ulteriori servizi alla persona in aggiunta all'attività sportiva: polifunzionalità;
   b. spazi per sport equestri che non ricadono in Classe A;
   c. impianti con piscina anche inferiore ai 50 metri (ad esclusione di piscine annesse ai plessi scolastici);
   d. impianti con tribune spettatori inferiori a 1000.
7. Sono "Impianti sportivi di rilevanza municipale" - ricadenti nella Classe C - quelli che per caratteristiche funzionali, strutturali e tecnologiche, per ampiezza dell'utenza servita non richiedono un onere gestionale rilevante dal punto di vista economico, ivi compresi gli spazi con strutture e servizi autonomi destinati allo sport annessi ai plessi scolastici ed i bocciofili.
8. La competenza amministrativa per gli impianti di Classe A e B è attribuita alla Struttura capitolina competente in materia di sport.
9. La competenza amministrativa per gli impianti di Classe C è attribuita ai Municipi.
10. Con successivo provvedimento, a seguito di relazione tecnico-amministrativa del Dipartimento competente, da effettuarsi entro centoventi giorni, gli impianti sportivi capitolini saranno classificati secondo i criteri di cui al presente articolo.

TITOLO II
Concessione degli impianti sportivi capitolini

Articolo 4.
Modalità di affidamento

1. Le procedure di affidamento degli impianti avvengono nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto della rilevanza economica del servizio, intesa quale possibilità potenziale di copertura dei costi o della non rilevanza economica del servizio, nelle ipotesi in cui lo stesso non può essere fonte di remunerazione in quanto il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.

2. L'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica avviene nel rispetto delle disposizioni, previste dalla normativa vigente, dal suddetto codice e della normativa nazionale di settore applicabile.
3. Il bando di gara inerente all'affidamento di un impianto sportivo può riguardare:
   - la sola gestione;
   - l'esecuzione di lavori e la gestione.
4. La gestione o l'esecuzione di lavori degli impianti sportivi, può avvenire nella forma del partenariato pubblico privato nel rispetto della disciplina prevista al successivo art. 11. Per gli impianti di competenza municipale potranno essere adottate, qualora ne esistano le condizioni, le procedure previste per gli appalti sottosoglia come individuati dal Codice dei contratti pubblici.
5. Per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, salva la possibilità di fare ricorso all'appalto di servizi.
6. La gestione di impianti senza rilevanza economica, può essere affidata, in via preferenziale, a Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, che hanno sede sul territorio di Roma Capitale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
7. L'Amministrazione può stipulare, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, accordi con le altre Amministrazioni pubbliche o con gli altri organismi di diritto pubblico nel rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e al Codice dei contratti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, finalizzate a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, nel rispetto dell'interesse pubblico. In via residuale e motivata l'Ente Pubblico co-gestore può avvalersi dell'affidamento a terzi di singole o più attività sportive.

Articolo 5.
Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione

1. In caso di affidamenti in concessione di impianti aventi rilevanza economica il canone di concessione a base di gara è determinato in relazione all'equilibrio economico finanziario ovvero al piano gestionale, tenendo anche conto della tipologia dell'impianto, delle attività previste e del bacino di utenza.
2. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.
3. Il canone di concessione può, altresì, essere rimodulato quando, nel corso del rapporto concessorio, subentrino modifiche concernenti i criteri di determinazione dello stesso, di cui comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici.

4. Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, del mese di dicembre dell'anno precedente. L'adeguamento del canone viene comunicato ai concessionari nel medesimo modo e contestualmente alla comunicazione dell'adeguamento ISTAT delle tariffe agli utenti di cui all'art. 12, comma 2.

Articolo 6.
Durata della concessione

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice ed è commisurata al valore della concessione medesima, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Al fine di promuovere il servizio sportivo e nell'ottica di garantire la continuità dello stesso, nel caso di concessione della sola gestione del servizio sportivo, la durata minima è fissata in 6 anni.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
3. Nei casi in cui il bando di gara preveda l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comunque inferiori al 50% del valore della concessione, la durata della concessione è determinata sulla base di un equilibrio economico finanziario come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
4. La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna dell'impianto sportivo nel caso di concessione di sola gestione o dalla data di consegna dei lavori da realizzare nel caso di concessione mista di lavori e gestione.
5. Nel caso di lavori, l'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente all'avvio in esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità.
6. L'Ufficio presso cui è incardinato il contratto dell'impianto, previa richiesta del Concessionario e per particolari esigenze organizzative e funzionali al miglioramento del servizio all'utenza, può autorizzare l'installazione temporanea di strutture di servizio e/o collaterali alle attività sportive per il tempo strettamente necessario alle esigenze documentate, e fatte salve le dovute verifiche di carattere urbanistico, tecniche e di sicurezza. L'Ufficio competente provvederà, inoltre, all'eventuale rivalutazione in termini finanziari e di extra-redditività delle infrastrutture in oggetto al fine dell'aggiornamento del PEF o del canone di concessione.

Articolo 7.
Soggetti aggiudicatari e requisiti di partecipazione

1. Ove riconosciuti ai fini sportivi dal CONI e/o dal CIP o da altra Istituzione sia nazionale che estera qualificata a fini sportivi, possono partecipare alla procedura di affidamento dell'impianto sportivo capitolino, i soggetti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

1bis Al fine di garantire e favorire la più ampia diffusione e pluralità di proposte gestionali degli impianti sportivi di Roma Capitale e delle attività in essi proposte, ai soggetti potrà essere affidato in concessione un solo impianto sportivo (anche vietando ipotesi di società la cui proprietà, pur avendo diversa personalità giuridica, può essere ricondotta ad altre già concessionarie) fatto salve le situazioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

2. I soggetti che siano già concessionari di uno o più impianti sportivi capitolini, qualora a seguito di procedura pubblica, risultassero assegnatari di un ulteriore impianto dovranno, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione, optare per l'impianto che intendono gestire. I soggetti già

concessionari di un Grande impianto sportivo o di un Impianto sportivo di rilevanza cittadina potranno partecipare alla procedura di affidamento di un Impianto di rilevanza municipale. I soggetti già concessionari di un Impianto di rilevanza municipale potranno partecipare alla procedura di affidamento di un Grande impianto sportivo o di un Impianto sportivo di rilevanza cittadina.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali, un soggetto che intenda partecipare alla procedura di affidamento di un impianto sportivo capitolino, deve garantire nelle proprie norme statutarie la parità di genere nella pratica sportiva e deve indicare inequivocabilmente di:
   a. favorire l'organizzazione di tornei, iniziative e manifestazioni sportive in ottica di genere nonché di favorire la promozione di squadre femminili e formazioni sportive che favoriscano l'accesso anche alle bambine, alle ragazze e alle donne;
   b. promuovere la parità di genere tra i/le componenti degli organi direttivi delle ASD/SSD; Presidente, Tesoriere/a, componenti del Consiglio direttivo, dirigenti, segretari/e, membri del Collegio probiviri, membri del Collegio dei revisori et similia;
   c. promuovere la parità di genere tra i soci e le socie di qualsiasi categoria delle ASD/SSD: ordinari/e, onorari/e, effettivi/e, benemeriti/e et similia;
   d. promuovere la parità di genere tra gli operatori sportivi e le operatrici sportive impegnati/e presso le ASD/SSD in qualità di: allenatori e allenatrici, preparatori atletici e atletiche, istruttori e istruttrici, operatori e operatrici sanitari/e, inservienti, magazzinieri e magazziniere, manutentori e manutentrici, contabili et similia;
   e. prevedere, laddove possibile, che i soggetti partecipanti al bando di aggiudicazione forniscano la Certificazione di genere come da L. n. 162 del 5 novembre 2021.

4. L'Atto Costitutivo e/o lo Statuto di un soggetto che intende partecipare all'avviso per affidamento di un impianto sportivo capitolino non dovrà prevedere distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socia o socio, frequentatrice o frequentatore, operatrice o operatore sportivo.

5. Il soggetto, che ha già in essere un contratto di concessione di un impianto sportivo capitolino con Roma Capitale, è tenuto ad adeguare, il proprio Statuto, rimuovendo eventuali clausole relative a pratiche di distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socia o socio, frequentatrice o frequentatore, operatrice o operatore sportivo.

6. I requisiti per accedere alla procedura di affidamento, sono quelli previsti dalla normativa vigente.

7. Oltre ai requisiti di cui sopra, il Bando potrà prevedere meccanismi premiali per i soggetti che operino attivamente per il rispetto dell'art. 3 della Costituzione italiana contro ogni discriminazione di sesso, di provenienza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali, di genere, come ad esempio la promozione di attività specifiche di sport inclusivo e a favore delle persone disabili.

8. Sono esclusi dalla partecipazione di bandi o aggiudicazioni di impianti sportivi gli operatori economici che abbiano violato il Codice dei contratti pubblici e i Regolamenti capitolini in materia di gestione degli impianti sportivi.

Articolo 8.
Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'aggiudicatario

1. Ai fini dell'aggiudicazione verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

2. Sarà individuato quale aggiudicatario dell'impianto il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente all'offerta

economica e all'offerta tecnica, secondo gli elementi di valutazione e le modalità che verranno definite dalla documentazione di gara.

3. La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla legislazione sui contratti pubblici.

4. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
   - Progetto gestionale, con particolare riguardo alla modalità di gestione e all'offerta sportiva presentata, al programma di didattica sportiva, con particolare attenzione all'attività motoria ed a quella sportiva di formazione, alla valorizzazione dell'attività agonistica e delle attività sociale, ricreativo e culturale. Il programma gestionale dovrà favorire la parità di genere e proporre progetti contro ogni discriminazione di provenienza, lingua, religione, opinioni politiche, personali e sociali.
   - Esperienza nel settore dello sport e nella gestione di impianti sportivi con particolare riguardo all' esperienza maturata in relazione alle discipline sportive di cui al progetto ed alle attività sportive per i soggetti disabili, alla qualificazione degli istruttori, al possesso di Certificazione di qualità.

5. Laddove l'affidamento preveda anche la realizzazione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione o nuova realizzazione, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica presentata, si dovrà tenere in considerazione la qualità del progetto presentato dal concorrente con riguardo alle migliorie progettuali che potranno essere richieste dal bando.

Articolo 9.
Condizioni per la sottoscrizione del contratto

1. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura definita dalla normativa in materia di contrattazione pubblica.

2. In caso di contenzioso con l'Amministrazione non definito, derivante da morosità anche pregresse, l'aggiudicatario presta ulteriore cauzione a favore di Roma Capitale pari ad un terzo dell'importo dovuto. Tale importo deve essere calcolato sul valore complessivo del debito incluse spese legali, interessi e rivalutazioni. Estinto il debito, l'Amministrazione provvederà alla restituzione all'aggiudicatario della eventuale somma residua della cauzione prestata. L'eventuale soccombenza in sede di giudizio deve comportare l'automatica cessazione dell'eventuale concessione ottenuta.

Articolo 10.
Lavori all'interno degli impianti sportivi

1. Il concessionario è tenuto a effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto.

2. In caso di affidamento di un impianto sportivo per l'esecuzione di lavori e la gestione dello stesso, sono previsti, a carico dell'aggiudicatario, i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di nuova costruzione. Ad essi si applica quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici in materia di contratti misti di concessioni.

3. I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, vengono rilasciati, dall'Ufficio tecnico dipartimentale o municipale competente presso cui è incardinato il contratto dell'impianto, previa presentazione di progetti e secondo quanto disciplinato dalla legislazione relativa ai contratti pubblici, anche in riferimento ai livelli di progettazione.

3bis I titoli abilitativi di cui al punto precedente rientrano nell'art. 7 del D.P.R .n. 380/2001 in quanto opere su proprietà pubblica di Roma Capitale.

4. Per quanto attiene agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, gli stessi dovranno essere effettuati dal gestore previa comunicazione alla Struttura capitolina competente.

5. Laddove si renda necessaria, nel corso della concessione, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, che non sia conseguente alla mancata manutenzione ordinaria, o finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente con carattere di urgenza, se non inseriti nel disciplinare di concessione, l'Amministrazione potrà autorizzarne l'esecuzione a carico del concessionario, prevedendo la riduzione o eliminazione del canone per gli anni rimanenti, nonché prevedendo la compensazione al concessionario uscente degli investimenti non ammortizzati a carico del concessionario subentrante. Per i contratti di concessione da sottoscriversi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano in materia di modifiche e revisioni contrattuali le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici.

Articolo 11.
Partenariato Pubblico Privato

1. La gestione degli impianti può essere affidata anche nella forma di partenariato pubblico privato come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa in materia di impiantistica sportiva.

2. In particolare, è possibile presentare proposte di Partenariato Pubblico Privato per la progettazione, il finanziamento, l'esecuzione lavori e la gestione di impianto sportivo di proprietà capitolina.

3. Le proposte di Partenariato Pubblico Privato per la progettazione, il finanziamento, l'esecuzione lavori e la gestione di un impianto sportivo di proprietà di Roma Capitale, ivi compresi gli spazi annessi all'interno dei plessi scolastici funzionalmente indipendenti, dovranno essere indirizzate alla Struttura capitolina competente in materia di sport, corredate dalla documentazione prevista dalle specifiche disposizioni normative. Gli Uffici procederanno a una verifica della documentazione allegata alla proposta e, laddove incompleta, richiederanno le necessarie integrazioni. In presenza di tutta la documentazione, si procederà all'avvio del procedimento, inserendo l'opera nel programma triennale OO.PP., mentre, permanendo le carenze documentali, la proposta sarà archiviata.

4. Il documento di fattibilità, predisposto nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

5. Le proposte saranno analizzate parallelamente dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico-finanziario al fine di verificare il possesso dei requisiti del proponente, la coerenza del livello progettuale e la congruità del Piano Economico Finanziario.

6. Roma Capitale, nell'ambito dell'istruttoria della fattibilità della proposta, può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, fermo restando che, se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente, in relazione al prevalente pubblico interesse.

7. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti.

Articolo 12.
Discipline sportive e applicazione e verifica delle tariffe agli utenti

1. Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti di Roma Capitale è dovuto il pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione capitolina e riscosse dall'aggiudicatario.
2. Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, entro il 20 agosto di ogni anno in quanto le tariffe per la frequenza delle attività sportive, applicate ai soci-utenti dei corsi organizzati presso gli impianti sportivi comunali, nonché le tariffe per l'utilizzo da parte di terzi (affitto campi) devono essere ogni anno adeguate secondo l'aumento del costo della vita (indice ISTAT) in considerazione della durata dell'anno di attività sportiva che inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto. L'adeguamento delle tariffe viene comunicato ai concessionari nel medesimo modo e contestualmente alla comunicazione dell'adeguamento ISTAT del canone di concessione di cui all'art. 5, comma 4.
3. Le tariffe sono pubblicate sul sito di Roma Capitale e sono esposte presso l'impianto sportivo.
4. Nella definizione delle tariffe si tiene, altresì, conto di agevolazioni oppure di offerta di attività sportive gratuite volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e persone in fragilità socio-economica e persone con disabilità, e in collaborazione e su richiesta dei centri Antiviolenza a favore delle figlie dei figli di donne accolte nelle case rifugio e ivi dimoranti, in un'ottica di promozione e diffusione dello sport come aggregatore sociale e strumento di inclusione.
5. L'aggiudicatario può introdurre la pratica di nuove discipline solo a seguito di comunicazione all'Amministrazione e relative autorizzazioni degli Uffici competenti.
6. L'inserimento di nuove discipline all'interno dell'impianto sportivo comporta una eventuale nuova valutazione del canone concessorio in incremento o decremento seguito della verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario.
7. Laddove ai fini dell'introduzione di nuove pratiche sportive, si dovessero determinare modifiche e trasformazioni di carattere urbanistico, strutturale ed edilizio, il gestore dovrà presentare il progetto ai fini del perfezionamento dell'iter autorizzativo così come disciplinato dall'art. 10.
8. La verifica e il controllo sulla corretta applicazione delle tariffe, ivi comprese le tariffe di cui al successivo art. 23, saranno effettuate dagli Uffici competenti (dipartimentali o municipali) eventualmente coadiuvati dai Gruppi di Polizia Locale, anche a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con strutture pubbliche competenti in materia.
9. Nel caso di inserimento di una nuova disciplina sportiva non già presente nel tariffario, l'Amministrazione deve farsi carico di inserire la nuova tariffa sul sito di Roma Capitale, preventivamente rispetto all'autorizzazione.

Articolo 13.
Sponsorizzazioni e pubblicità

1. Il concessionario può sottoscrivere, previa acquisizione dei pareri degli Uffici competenti, qualora necessari, contratti di pubblicità e di sponsorizzazione nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia e dei principi generali della disciplina regolamentare specifica di Roma Capitale.

2. Al fine di valutare l'incidenza economica dei contratti stipulati, contestualmente alla presentazione della Scheda statistica annuale, il concessionario dovrà rendicontare gli introiti derivati dai contratti di sponsorizzazione, al fine di verificare eventuali condizioni di disequilibrio economico finanziario.
3. Il concessionario, previa comunicazione agli Uffici competenti, può altresì sottoscrivere contratti di pubblicità o sponsorizzazioni, i cui introiti generati vengano reinvestiti nella gestione e manutenzione dell'impianto, al fine di realizzare interventi di adeguamento normativo e energetico o di valorizzazione, ovvero per la realizzazione di programmi gestionali ad alto contenuto sociale. Nel caso di interventi di adeguamento normativo ed energetico o di valorizzazione, l'iter autorizzativo segue quanto disciplinato all'art. 10.

TITOLO III
Gestione dei contratti

Articolo 14.
Obblighi del concessionario

1. Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
   a. garantire la conformità dell'impianto sportivo e lo svolgimento delle attività in esso praticate, ottemperando a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, di salute, di sicurezza pubblica e di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché osservando quanto previsto dalle norme federali, di settore e degli Enti di Promozione Sportiva relative alla pratica delle diverse discipline agonistiche e non;
   b. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario;
   c. dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto;
   d. utilizzare i servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere ed effettuare comunicazioni da e verso l'Amministrazione capitolina;
   e. rispettare il progetto gestionale presentato in sede di gara e corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese;
   f. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla all'Ufficio competente via PEC, presentando il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente, compreso il rendiconto degli interventi di manutenzione ordinaria, e indicazione del numero di utenti/iscritti;
   g. prestare le garanzie previste dal Codice dei contratti pubblici;
   h. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di personale dell'Amministrazione capitolina a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni eventualmente richieste;
   i. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso alle Autorità competenti;
   j. rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
   k. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico, esonerando Roma Capitale da

ogni responsabilità a riguardo, e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene;

l. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo;

m. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Qualora, nel corso della concessione, venga modificata la composizione del personale tecnico e di manutenzione dell'impianto comunicata in sede di concessione, i nuovi tecnici e i nuovi addetti all'impianto dovranno essere in possesso delle medesime qualifiche presenti nel progetto di gestione presentato e ogni altra norma in materia;

n. Provvedere, a proprie cure e spese, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze o, ad ogni modo come indicato nel disciplinare di concessione, anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile, nonché all'adeguamento alle norme vigenti. Per tali interventi l'iter autorizzativo è disciplinato dall'art. 10;

o. informare l'Amministrazione nel caso di introduzione di nuove discipline sportive secondo quanto disposto all'art. 12;

p. intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze;

q. esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dalla Struttura capitolina competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, e-mail) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO";

r. i contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal gestore devono rispettare i criteri fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni secondo quanto disposto all'art. 13;

s. in occasione di manifestazioni previamente autorizzate dall'Amministrazione capitolina, adottare specifico piano di sicurezza ai sensi della normativa vigente;

t. applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione capitolina di cui all'art. 12 del presente Regolamento ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate nell'impianto in modo chiaro ed accessibile a tutti gli utenti;

u. rispondere, in solido con i soggetti che subentrano ai sensi dell'art. 2500-octies del Codice civile, dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dai danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso incidano negativamente;

v. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione;

w. mettere l'impianto sportivo a disposizione gratuita dell'Amministrazione per lo svolgimento di attività o realizzazione di eventi fino ad un massimo di 20 giornate per anno compresi i giorni necessari per le operazioni di montaggio degli allestimenti e per le operazioni di smontaggio degli stessi, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento;

x. non installare, e rimuovere ove esistenti, apparecchiature che possono favorire l'insorgenza di ludopatia (videolottery, slot machine, etc.), secondo le vigenti disposizioni regolamentari capitoline.

Articolo 15.
Cessione o affitto di ramo d'azienda e subconcessione

1. È ammessa la cessione o affitto di ramo d'azienda esclusivamente per le attività non sportive per un periodo non superiore alla durata della concessione. Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione capitolina.
2. È fatto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
3. Il concessionario di un impianto sportivo polivalente può manifestare nell'offerta la volontà di affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del gestore nei confronti dell'Amministrazione capitolina, alle seguenti condizioni:
   - che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
   - che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al gestore per l'affidamento dell'impianto sportivo;
   - che l'affidamento della gestione delle singole attività sia preventivamente comunicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima e da questa espressamente approvata.
4. In via residuale l'ente pubblico co-gestore dell'impianto affidatario, ai sensi dell'art. 15 della Legge. n. 241/1990, ad esclusione degli impianti inseriti nella Classe A - Grandi impianti sportivi di cui al precedente art. 3, può avvalersi dell'affidamento a terzi di singole o più attività sportive.

Articolo 16.
Trasformazione della natura giuridica del concessionario

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale, la trasformazione della natura giuridica del titolare del contratto deve essere preventivamente comunicata via PEC alla Struttura capitolina competente in materia di sport almeno 30 giorni prima della formalizzazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la permanenza in capo al costituito nuovo soggetto giuridico dei requisiti previsti nel bando originario.
2. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la risoluzione del contratto sottoscritto con il soggetto originario.
3. Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione agli Uffici competenti.
4. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari nonché il trasferimento di quote, deve essere comunicato alla Struttura capitolina competente in materia di sport almeno 30 giorni prima della formalizzazione al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dal bando di gara.
5. L'eventuale diniego motivato deve ritenersi vincolante per il concessionario.
6. L'inadempimento al suddetto obbligo informativo o il mancato adeguamento alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto.
7. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'anagrafe dei concessionari.

Articolo 17.
Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo

1. Al momento della consegna dell'impianto e/o dei lavori da realizzare, e comunque prima dell'avvio in esercizio, è redatto un dettagliato verbale che descrive lo stato dei luoghi e delle attrezzature e beni mobili presenti, nonché il permanere delle condizioni di idoneità all'avvio dell'attività e/o dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente della Struttura capitolina competente o suo delegato.
2. Nessuna delle attrezzature, beni mobili e arredi consegnati dall'Amministrazione capitolina ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti e dovranno essere restituiti, o eventualmente sostituiti con beni di equivalente valore, al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza del contratto, il concessionario deve riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione.
4. La riconsegna avverrà mediante redazione di apposito verbale di constatazione dei luoghi, previa redazione di inventario dei beni presenti, al fine di individuare le eventuali attrezzature o beni di proprietà capitolina, poiché presenti al momento della consegna ovvero previsti all'interno della disciplina contrattuale, o del precedente concessionario. Le attività di ripristino dei luoghi dovranno essere effettuate a carico del concessionario uscente e sotto la supervisione degli uffici. Qualora al momento della riconsegna siano rilevabili inadempienze in ordine alla manutenzione del bene o agli oneri a carico, l'amministrazione richiederà al gestore uscente di procedere con gli adempimenti richiesti, fatta salva la possibilità in caso di inadempienza di procedere con azioni risarcitorie.

Articolo 18.
Controllo e monitoraggio

1. Gli Uffici competenti procedono, con proprio personale, a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di concessione dell'impianto sportivo e per monitorare la qualità del servizio prestato, lo stato manutentivo ed eventuali lavori in corso d'opera.
2. L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione annuale da parte della Struttura capitolina competente che trasmette relazione informativa all'Assessorato e alla Commissione competente.

Articolo 19.
Sanzioni, risoluzione del contratto e revoca

1. L'Amministrazione capitolina provvede all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, è causa di risoluzione del contratto:
   a. realizzazione di lavori che comportano una trasformazione strutturale dell'impianto, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come disciplinati dalla normativa in materia edilizia, senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto. La realizzazione di interventi di trasformazione delle strutture per lo sport al fine dell'inserimento di nuove discipline, fatto salvo l'iter autorizzativo di cui all'art. 10, è disciplinata dall'art. 26. Non costituiscono causa di risoluzione del contratto la realizzazione senza titolo di interventi realizzati per garantire il buon funzionamento dell'impianto che non abbiano modificato la tipologia urbanistica assentita, la cubatura originale e gli standard urbanistici;

b. subconcessione a soggetti terzi dell'impianto in essere;
c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. k);
d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione; l'Amministrazione valuta (entro 30 giorni dal mancato pagamento delle rate) le possibili cause di forza maggiore o per fatti o atti non imputabili al concessionario che non hanno consentito il pagamento della rata stessa;
e. omissione delle comunicazioni di cui all'art. 16;
f. mancata esecuzione da parte del concessionario nei termini intimati degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere, inclusa mancata ottemperanza alle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;
g. mancata costituzione delle garanzie;
h. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, di eventuali mutui erogati in favore dei concessionari qualora garantiti da Roma Capitale;
i. mancato avvio dei lavori entro il termine fissato dall'Amministrazione all'atto dell'approvazione del progetto;
j. mancata comunicazione alle Autorità competenti, e vigilanza al fine di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale.

3. Nei casi di cui al comma 2, il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

4. L'Amministrazione capitolina provvede a garantire, nel periodo che intercorre tra la decadenza ed il nuovo affidamento, la custodia e guardiania degli impianti sportivi.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione capitolina abbia necessità di rientrare in possesso dell'impianto sportivo per motivi di comprovato pubblico interesse, può procedere a revoca dell'affidamento riconoscendo al Concessionario uscente un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge.

TITOLO IV
Svolgimento di eventi all'interno degli impianti sportivi

Articolo 20.
Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica agli eventi sportivi e non da svolgersi all'interno degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale in affidamento ad un soggetto ai sensi del presente Regolamento.

2. Gli eventi all'interno degli impianti di cui sopra posso essere svolti da Roma Capitale o dal soggetto concessionario.

3. All'interno degli impianti sportivi possono essere svolte le seguenti tipologie di eventi:
   - eventi di natura sportiva;
   - eventi di natura culturale, di volontariato;
   - eventi di spettacolo e ricreativi;
   - eventi realizzati con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, esclusi i circhi che comportino l'esibizione di qualsiasi animale, nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento degli Spettacoli Viaggianti di Roma Capitale;
   - le fiere e festeggiamenti;
   - la realizzazione di riprese filmate e fotografiche,
   - eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad accesso oneroso.

Articolo 21.
Utilizzo degli impianti sportivi

1. Lo svolgimento di eventi all'interno degli impianti sportivi in concessione è soggetto all'autorizzazione delle Strutture capitoline competenti in materia di sport, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   a. che l'impianto venga utilizzato dal concessionario per lo svolgimento degli eventi non sportivi massimo 90 giorni l'anno;
   b. che per tutte le attività previste vengano utilizzate esclusivamente le strutture e gli spazi concessi ed autorizzati dalle Strutture capitoline competenti in materia di sport;
   c. che vengano acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per le diverse attività intraprese, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande;
   d. che siano rispettate le normative vigenti in materia di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
   e. che venga sottoscritta dal soggetto concessionario una polizza assicurativa RCT/O con la quale assume integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, al patrimonio ed al verde, ove necessario in ragione della natura del luogo di svolgimento, manlevando, in tal modo, l'Amministrazione capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni.

3 Nei casi in cui l'utilizzo per lo svolgimento di eventi non sia stato considerato nella stima del valore della concessione, è prevista da parte del concessionario la corresponsione di una tariffa disciplinata al successivo art. 23.

4 L'Amministrazione capitolina si riserva di utilizzare, gratuitamente, gli spazi degli impianti sportivi fino a un massimo di 20 giorni all'anno, per lo svolgimento di attività o realizzazione di eventi, compresi i giorni necessari per le operazioni di montaggio degli allestimenti e per le operazioni di smontaggio degli stessi, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento.

Articolo 22.
Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alle Strutture capitoline competenti in materia di sport

1. Il concessionario dell'impianto interessato a organizzare eventi sportivi e non all'interno dell'impianto che gestisce dovrà presentare apposita istanza alla Struttura capitolina competente in materia di sport almeno 45 giorni prima dell'inizio di qualsiasi attività relativa allo svolgimento dell'evento.

2. L'istanza, dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'evento, nonché la documentazione da presentare in relazione alla tipologia di evento che la Struttura dipartimentale provvederà a pubblicare sul sito istituzionale.

3. L'autorizzazione delle strutture indicate al primo comma è rilasciata entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza nonché delle eventuali integrazioni richieste.

4. L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o per la coincidenza di periodi di utilizzo dell'impianto con altri eventi può negare il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 23.
Criteri di determinazione delle tariffe di utilizzo

1. La determinazione della tariffa che il concessionario dell'impianto deve versare a favore di Roma Capitale, per lo svolgimento di un evento all'interno dell'impianto, deve tenere conto della classificazione dell'impianto stesso e della tipologia di evento.

2. In coerenza con quanto stabilito dalla regolamentazione capitolina in tema di utilizzo di spazi destinati alla pubblica fruizione e in considerazione della vocazione sportiva delle aree in questione, per l'individuazione dell'importo delle tariffe di utilizzo di cui al presente articolo si fa riferimento alla deliberazione di regolazione delle tariffe, annualmente approvata dalla Giunta Capitolina prima dell'approvazione del bilancio.
3. Per eventuali utilizzi dell'impianto sportivo autorizzati dalle Strutture capitoline competenti in materia di sport, la determinazione della cui tariffa non è disciplinata dal presente articolo, si applicano le tariffe previste dalle deliberazioni capitoline in materia di canone unico patrimoniale - componente canone occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo -.

Articolo 24.
Eventi esenti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo

1. Sono esenti dalla corresponsione delle tariffe di utilizzo individuate al precedente articolo le seguenti fattispecie:
   - eventi sportivi e non sportivi promossi dall'Amministrazione capitolina e riconosciuti di particolare interesse pubblico, fatta salva l'applicazione delle tariffe previste dalle deliberazioni capitoline in materia di canone unico patrimoniale - componente canone occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo, per le attività con scopo di lucro;
   - eventi senza scopro di lucro e/o a titolo completamente gratuito, che promuovano particolari iniziative di rilievo socioculturale, educativo-promozionale, di prevenzione medica, di informazione sociosanitaria e a favore di categorie svantaggiate e degli anziani;
   - eventi sportivi senza scopro di lucro e/o a titolo completamente gratuito, che non generino un'extra redditività per il concessionario dell'impianto sportivo.

Articolo 25.
Disciplina sanzionatoria
relativa agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi

1. Il concessionario che utilizza l'impianto sportivo senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione ai sensi del precedente art. 22, o che non ottemperi al pagamento della tariffa di utilizzo, è sottoposto al pagamento di una tariffa pari al doppio di quella dovuta ai sensi del presente Titolo e non potrà svolgere eventi all'interno dell'impianto di sua gestione durante l'intero anno successivo alla data di accertamento della violazione; le eventuali istanze presentate non potranno essere accolte.

Articolo 25-bis
Organi rappresentativi e consultivi

1. Sono istituiti i seguenti Organi:
   a. Assemblea dei Gestori impianti sportivi di Roma Capitale - quale Organo rappresentativo degli impianti di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento;
   b. Osservatorio Sport di Roma Capitale - quale Organo consultivo a supporto delle scelte degli organi decisionali;
   c. l'Assemblea dei gestori impianti sportivi è costituita da tutti i Concessionari e/o gestori temporanei degli impianti sportivi di Roma Capitale;
   d. l'Assemblea, che dovrà essere convocata almeno tre volte l'anno, potrà proporre e realizzare iniziative, manifestazioni, eventi ed attività formativa indirizzate alla crescita del movimento sportivo ed alla sua integrazione nel tessuto cittadino. Inoltre, nominerà n. 3 rappresentanti (anche soggetti esterni particolarmente qualificati o rappresentativi), che faranno parte dell'Osservatorio dello Sport;
   e. l'Osservatorio dello Sport è organismo con funzioni di studio, monitoraggio, analisi, confronto, acquisizione informazioni e valutazioni specifiche su singole problematiche in materia di gestione degli impianti sportivi cittadini;

f. l'Osservatorio è presieduto dall'Assessore competente in materia di sport;
g. ne fanno parte due esperti, anche esterni, nominati uno dalla Giunta e uno dall'Assemblea Capitolina, il Coni regionale, il CIP, n. 3 rappresentanti dell'Assemblea dei gestori degli impianti sportivi comunali, nelle modalità definite dal Regolamento dell'Osservatorio, emanato dall'Assemblea Capitolina entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Articolo 26.
Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni in essere, nei limiti di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Il verificarsi delle ipotesi previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. A tal fine, in applicazione del presente Regolamento o in relazione a fatti sopravvenuti e non riconducibili al concessionario, si procederà, su istanza del medesimo, a valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti per verificare le nuove condizioni di equilibrio.
3. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:
   - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti, forniti nell'ambito della concessione iniziale;
   - comporti per l'Ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi.

   Qualora il disciplinare di concessione non abbia definito tra gli oneri a carico del concessionario, le esecuzioni di interventi di manutenzione straordinaria, ove assumessero carattere d'urgenza al fine del normale funzionamento dell'impianto, l'Amministrazione potrà autorizzarne l'esecuzione a carico del concessionario, prevedendo la riduzione o eliminazione del canone per gli anni rimanenti, nonché prevedendo la compensazione al concessionario uscente degli investimenti non ammortizzati a carico del concessionario subentrante. Per i contratti di concessione da sottoscriversi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano in materia di modifiche e revisioni contrattuali le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici.
4. Fatte salve le istruttorie già avviate ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 3, del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 e in fase di perfezionamento, e gli effetti derivanti dalla normativa vigente in materia di proroga ope legis delle concessioni degli impianti sportivi, al fine di non interrompere il servizio pubblico erogato e di garantire la costante manutenzione degli impianti, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al gestore temporaneo, che manterrà a proprio carico tutti gli obblighi (art. 14) previsti nella scaduta concessione, si applica un'indennità di occupazione pari al canone previsto dal contratto di concessione scaduto, debitamente rivalutato con il previsto adeguamento ISTAT.

5. Per quanto concerne le istruttorie già avviate ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 3, del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 e in fase di perfezionamento relative agli impianti sportivi di rilevanza municipale, come classificati dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2019, la rideterminazione della durata della concessione è approvata con Deliberazione della Giunta Municipale.
6. Per le concessioni non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, laddove siano stati realizzati da parte del concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non abbiano comportato mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico e senza modifiche alla volumetria e ai parametri urbanistici - valutati l'interesse, la convenienza e la fattibilità tecnica al mantenimento di opere prive di titolo ma autorizzabili dall'Amministrazione, quest'ultima, su istanza di parte, procede a valutare la potenziale extra redditività determinata dalle trasformazioni effettuate sia con valore retroattivo – secondo la normativa vigente nel periodo preso in considerazione – sia per il periodo di vigenza contrattuale rimanente, sulla base dei criteri già adottati dall'Amministrazione capitolina per la determinazione del canone di concessione fissato in ciascun disciplinare.
7. Con riferimento alla determinazione del canone concessorio per le concessioni esistenti ed effettuata ai sensi del previgente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170/2002, art. 5, nel caso di sopravvenute esigenze, per quanto attiene alle sole attività sportive, è possibile su istanza del concessionario e a seguito di verifica degli Uffici modificare la tipologia di canone applicata.
8. Per i concessionari non destinatari di provvedimenti di decadenza interessati dalle procedure di regolarizzazione del debito pregresso, per i quali sussiste l'obbligo del pagamento dello stesso a seguito di rateizzazione, qualora tale obbligo non sia stato assolto entro i termini previsti in considerazione dell'avvenuta proroga ope legis, possono presentare istanza per l'estinzione del debito in questione secondo un piano di rateizzazione da definirsi entro la data del 31 dicembre 2024, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni normative.
9. Qualora non assolva l'obbligo di cui al comma 8, è prevista l'immediata decadenza della concessione e la contestuale riconsegna dell'impianto, con l'avvio delle procedure concorsuali per nuovo affidamento dell'impianto stesso
10. Nel caso di violazioni connesse ad un'alterazione sostanziale del rapporto concessorio che abbiano determinato extra redditività, fatte salve tutte le attività repressive, si procederà alla quantificazione e al recupero delle somme indebitamente percepite dal concessionario.

Articolo 27.
Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni diversa e precedente disposizione adottata da Roma Capitale in materia.

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata Proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la Proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Di Stefano, Quarzo e Rocca.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Marinone, Melito, Pappatà, Stampete, Tempesta, Trabucco e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 186.

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 dicembre 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 dicembre 2023.

Lì, 14 dicembre 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
Luisa Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 dicembre 2023.

Lì, 27 dicembre 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile.

Lì, 29 dicembre 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano